

Principali novità normative Ambiente-Sicurezza

Maggio - Giugno 2008

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 Aprile 2008 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008

Data di entrata in vigore: 01/05/2008

Il Decreto stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 387/2003.

Possono accedere all'incentivazione gli impianti solari termodinamici, anche ibridi:

- entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, in data successiva all'entrata in vigore del provvedimento che verrà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (art. 9, comma 1);
- che rispettano i seguenti requisiti:
 1. sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante;
 2. non utilizzano come fluido termovettore né come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro successive modificazioni. Il predetto requisito non è richiesto in caso di impianti ubicati in aree industriali;
 3. la superficie captante è superiore a 2.500 m².

Gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti.

Il soggetto che intende realizzare e/o esercire un impianto solare termodinamico, anche ibrido, e accedere alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al gestore di rete la domanda di accesso alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 3, comma 1, ovvero dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 79/1999, e di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 387/2003. Alla domanda è allegato:

- il progetto preliminare;
- una scheda tecnica recante le caratteristiche dell'impianto e delle tecnologie utilizzate;
- la superficie captante;
- stima del rendimento globale del ciclo termodinamico, del sistema di concentrazione e del sistema di produzione di energia elettrica;
- ogni elemento utile ai fini della determinazione della produzione netta, e della produzione netta attribuibile alla fonte non solare ovvero della produzione imputabile;
- indicazione della tipologia di fonti convenzionali ovvero rinnovabili utilizzate negli impianti

ibridi.

Per l'energia elettrica netta prodotta da un impianto solare termodinamico, anche ibrido, realizzato in Italia in conformità al presente decreto ed entrato in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 9, comma 1, e il 31 dicembre 2012, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa incentivante fissa aggiuntiva al prezzo di vendita dell'energia prodotta. La tariffa è riconosciuta per un periodo di 25 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente in tutto il periodo.

Le tariffe incentivanti, definite nella tabella seguente, sono riconosciute esclusivamente per la produzione solare imputabile.

| Tariffa incentivante [€/kWh el. Prodotto] | Frazione di integrazione | Fino a 0,15 | Tra 0,15 e 0,50 |
|---|---|-------------|-----------------|
| Oltre 0,50 | Incentivo aggiuntivo al prezzo di vendita | 0,28 | 0,25 |
| 0,22 | | | |

L'energia elettrica prodotta da impianti solari termodinamici, realizzati in conformità al presente decreto ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014, ha diritto alla tariffa incentivante di cui sopra, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2012 con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fermo restando il periodo di 25 anni.

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 Aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28/04/2008

Data di entrata in vigore: 12/05/2008

I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

La realizzazione di tali centri di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente.

Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406.

I centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle

disposizioni del presente decreto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui al comma 5.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 Aprile 2008 "Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24/04/2008

Data di entrata in vigore: 08/05/2008

Il Decreto contiene importanti modifiche ed integrazioni al D.M. 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Nel nuovo decreto, che tiene conto delle novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2007, n. 244 che ha prorogato (per gli anni 2008-2010) l'agevolazione e ne ha individuato nuove regole di attribuzione e ripartizione, viene precisato che:

- per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
- per interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
- sono agevolabili anche le sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, sono tenuti ad acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di qualificazione energetica; trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica.

Per quanto concerne la redazione dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, viene precisato che per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, tale attestato, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all'art. 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero le procedure stabilite dalle Regione o dai Comuni con proprio regolamento

| |
|--|
| antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. |
| Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 Aprile 2008 "Approvazione del Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" |
| Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 08/05/2008 |
| Data di entrata in vigore: 23/05/2008 |
| <p>Il Decreto, messo a punto sulla base della Legge Finanziaria 2007, reca il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" volto a favorire la diffusione e l'implementazione di pratiche d'acquisto sostenibili presso le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006.</p> <p>Per quanto concerne i criteri ambientali minimi, con successivi decreti del Ministro dell'ambiente saranno definiti, per le categorie merceologiche indicate all'articolo 1, comma 1127, della legge n. 296/2006, gli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale così come definiti al paragrafo 4.3 del citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, che rappresenteranno le "misure" previste dal comma 1126 della legge n. 296/2006.</p> <p>Per la gestione delle attività previste dal Piano d'azione opera il "Comitato di gestione" con funzioni di coordinamento operativo, e un "Tavolo di lavoro permanente" composto dalle rappresentanze delle Regioni, degli enti locali e delle parti interessate, con funzioni consultive.</p> <p>Per le attività svolte dal "Comitato di gestione" e dal "Tavolo di lavoro permanente" non è prevista alcuna spesa per compensi, e i rimborsi delle spese di missione sono a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza.</p> |

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione alle imprese dell'Unione Europea che intendono importare nel 2009 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono a norma del Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2008/C 114/11). - Comunicazione alle imprese dell'Unione Europea che intendono esportare nel 2009 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono a norma del Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2008/C 114/12). - Comunicazione agli utilizzatori di sostanze controllate nell'Unione Europea autorizzati per usi essenziali nella Comunità nel 2009 a norma del Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2008/C 114/13). |
| Publicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C114 del 09/05/2008 |
| Le tre Comunicazioni forniscono i dettagli relativi a contingenti, limiti e modalità di utilizzo delle |

sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico, elencate nel regolamento (CE) 2037/2000.

Le domande dovranno pervenire entro il 1 agosto 2008 per le imprese che nel corso del prossimo anno, intendono importare o esportare le sostanze controllate dal regolamento (CE) n. 2037/2000, nonché per gli utilizzatori delle stesse.

Nella Comunicazione 2008/C 114/12 si precisa che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento e del Consiglio, vieta le esportazioni dalla Comunità di clorofluorocarburi, di altri CFC completamente alogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio, di 1.1,1-trocloreometano e di idrobromofluorocarburi, o di prodotti e di attrezzature diversi dagli effetti personali, che contengono tali sostanze o che continuano a funzionare solo se alimentati da tali sostanze. Nella Comunicazione vengono anche indicate le sostanze il cui divieto non si applica alle esportazioni.

Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 29/01/2008 "Approvazione delle Linee Guida per la elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995".

La Legge n. 447 del 1995 definisce le disposizioni generali in materia di impatto acustico stabilendo, all'articolo 8, la necessità di predisporre idonea documentazione di impatto acustico a seguito di interventi che possano determinare alterazioni significative della rumorosità ambientale.

Il quadro normativo prevede che la Regione definisca i criteri in base ai quali i comuni procedano alla classificazione acustica del proprio territorio e allo sviluppo delle linee guida per l'elaborazione della documentazione mentre, ai Comuni, assegna le competenze per predisporre la classificazione acustica del proprio territorio, il controllo e l'adozione di regolamenti.

Con la Delibera del Direttore Generale dell'ARPAV DDG n. 3 del 29.01.2008 nasce, dunque, il nuovo standard di riferimento regionale per la realizzazione delle documentazioni previsionali di impatto acustico e delle valutazioni previsionali di clima acustico che dovranno essere prodotte contestualmente al percorso autorizzativo per le opere, attività o infrastrutture rumorose.

La Delibera approva due documenti:

- definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della LQ n. 447/1995";
- linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della LQ n.447/1995".

Il primo definisce in via generale la documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA), la Valutazione di Impatto Acustico (VIA) e alcune specifiche valutazioni su ecosistemi. Inoltre, contiene quattro articoli che definiscono il campo di applicazione della DPIA e della VPCA, le modalità di presentazione della DPIA, alcune procedure semplificate e l'utilizzo della documentazione dei Sistemi di Gestione Ambientale in merito alla valutazione di impatto acustico.

Le linee guida definiscono nel dettaglio:

- la documentazione previsionale di impatto acustico per alcune tipologie progettuali (infrastrutture stradali, ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, aeroporti, eliporti e aviosuperfici, impianti/infrastrutture/insediamenti di attività adibite ad attività produttive, insediamenti di servizi commerciali polifunzionali, discoteche e luoghi ad intrattenimento danzante, circoli privati, pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi) individuando il campo di applicazione, le informazioni identificative ed urbanistiche di carattere generale, i dati informativi di caratterizzazione dell'impianto in progetto, le modalità di realizzazione della valutazione previsionale di impatto acustico e le modalità di applicazione dei modelli di calcolo previsionali.
- la valutazione di impatto acustico per le tipologie progettuali individuate sopra ed in particolare, definisce i criteri generali, le modalità di applicazione delle tecniche di calcolo previsionale, le informazioni identificative e di carattere generale, le modalità di realizzazione della valutazione di impatto acustico e le modalità di realizzazione degli accertamenti fonometrici.
- la documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico specificando i criteri generali, le indicazioni informative e di carattere generale, le modalità di realizzazione della valutazione previsionale di clima acustico, la previsione della rumorosità indotta dal progetto e la minimizzazione degli effetti acustici sulle strutture in progetto.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 152/1 del 11/06/2008

Data di entrata in vigore: 11/06/2008

La direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 è stata adottata partendo, in particolare, da due considerazioni:

- Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, sancisce la necessità di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per l'ambiente nel suo complesso, di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria, compresa la deposizione degli inquinanti e di informare il pubblico.
- Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario. È pertanto opportuno evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell'aria ambiente

che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Ai fini di chiarezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è stata adottata la direttiva 2008/50/CE che andrà a sostituire i seguenti atti:

- La direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente,
- la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo,
- la direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente,
- la direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria,
- la decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri, che devono essere modificate sostanzialmente per incorporarvi gli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e le esperienze e le esperienze più recenti degli Stati membri.

Le misure necessarie per l'esecuzione della nuova direttiva devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione.

La direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa fissa i limiti delle particelle sottili (PM_{2,5}).

La direttiva, oltre a confermare i precedenti limiti per i principali inquinanti, stabilisce che gli Stati membri portino entro il 2015 i livelli di PM_{2,5} nelle aree urbane al di sotto dei 20 microgrammi/m³ e riducano entro il 2020 l'esposizione del 20% rispetto ai valori del 2010.

Essa istituisce misure volte a:

- 1) definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- 2) valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;
- 3) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente per contribuire alla lotta contro l'inquinamento dell'aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l'applicazione delle misure nazionali e comunitarie;
- 4) garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;
- 5) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi;
- 6) promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro

l'inquinamento atmosferico.

Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25/06/2008

Data di entrata in vigore: 25/06/2008

L'articolo 30 del decreto-legge contiene la seguente disposizione:

"Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione.

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3."

Tra le altre misure contenute nel decreto (imprese ed energia; sterilizzazione iva carburanti; piano casa ed infrastrutture; Expo Milano 2015; liberalizzazioni; editoria; Enti pubblici; trattamento dei dati personali; studi di settore ed elenco clienti fornitori; class action e tutela dei consumatori; certificazioni e prestazioni sanitarie; piano industriale della pubblica amministrazione; forze armate), si segnala, per quanto concerne gli impianti negli edifici (art. 35) che è stato abrogato l'art. 13 del D.M. 37/2008 in materia di installazione di impianti negli edifici.

Viene, poi, prevista, entro marzo 2009, l'emanazione di uno o più decreti che, nel rivedere quanto contenuto nel D.M. 37/2008, andranno a disciplinare il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, apportando semplificazioni degli

adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese, provvedendo inoltre alla definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti medesimi, a vantaggio di sicurezza, ed alla revisione della relativa disciplina sanzionatoria.

Con tale decreto sono state inoltre apportate alcune modifiche all'articolato del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81:

- con l'art. 39, comma 12, si provvede ad eliminare l'esistenza di una duplicazione sanzionatoria: viene infatti abrogata la parte dell'art. 55, comma 4, lett. h), che prevedeva una sanzione amministrativa da 2.500 € a 10.000 € per i datori di lavoro e i dirigenti che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto non hanno dotato i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento prevista dagli artt. 18, comma 1, lett. u), e 26, comma 8. Peraltro, va segnalato che tale inadempimento resta sanzionato in via amministrativa (da 100 a 500 € per ogni lavoratore sprovvisto della tessera di riconoscimento) ai sensi dell'art. 55, comma 4, lett. m);
- con l'art. 41, commi 11 e 12, sono apportate importanti modifiche all'art. 14 del Testo Unico della Sicurezza rubricato «Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori» che disciplina i casi e le procedure in base ai quali vi è la possibilità di disporre la sospensione di un'attività imprenditoriale. In particolare, viene eliminata la possibilità di sospensione dell'attività in caso di «reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66»; vengono invece mantenute le altre due ipotesi previste dall'art. 14, e cioè quella relativa all'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, e quella relativa al caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il D.L. 112/2008 riformula inoltre alcune definizioni di cui all'art. 1 del D.lgs. 66/2003 precisando che, in difetto di disciplina collettiva è considerato "lavoratore notturno" qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno. E' considerato "lavoratore mobile" qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario.

Nuove procedure semplificate per la gestione dei dati personali da parte delle aziende: con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, all'art. 29 (Trattamento dei dati personali) in esso contenuto, sono state adottate delle nuove procedure con l'introduzione dell'autocertificazione e la previsione di emanazione di un nuovo provvedimento che delinea delle modalità semplificate di

redazione del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) per "i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti". Con la clausola che, se qualora il decreto di definizione delle procedure semplificate non venisse adottato entro il termine indicato, la disciplina dell'autocertificazione si applicherà anche a tutti i soggetti che avrebbero dovuto rientrare nelle procedure semplificate.

Le nuove procedure si affiancano a quanto già previsto il 19 giugno 2008 da una serie di prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali in cui sono stabilite alcune "Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili".

Per il DPS, congiuntamente al provvedimento sulla semplificazione, il Garante ha segnalato alle competenti autorità di Governo l'opportunità di apportare anche una modifica al Codice in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla disciplina delle misure minime di sicurezza e al documento programmatico, per contemperare meglio l'applicazione delle necessarie cautele di sicurezza dei dati e dei sistemi con l'esigenza di adattarle alle attività che, specie presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, vengono svolte in relazione ad attività di corrente gestione amministrativa e contabile.

Circolare Albo nazionale gestori ambientali 16 giugno 2008, n. 820 avente per oggetto: Locazione veicoli senza conducente

Un'impresa italiana iscritta all'Albo gestori ambientali può ottenere l'inserimento nel relativo provvedimento dei veicoli presi in locazione senza conducente da imprese di altri Stati Ue per trasportare rifiuti.

Il chiarimento arriva direttamente dall'Albo gestori ambientali, che con circolare 16 giugno 2008 n. 820 ha specificato come l'iscrizione abiliti i veicoli in questione ad effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente all'interno dei confini territoriali definiti dal regolamento CE n. 1013/2006.

Per ottenere l'iscrizione del veicolo il soggetto interessato deve presentare alla Sezione regionale competente dell'Albo, oltre alla documentazione per la variazione del parco mezzi, copia del titolo autorizzativo al trasporto internazionale comunitario, ove previsto, e traduzione asseverata del contratto di locazione unitamente alla carta di circolazione del veicolo.

Legge 6 Giugno 2008, n. 101 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 07/06/2008

Data di entrata in vigore: 07/06/2008

Pubblicata in G.U. n. 132 del 7 giugno 2008 la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".

Nel testo approvato sono rimasti invariate le disposizioni del D.L. che eliminano dal D.Lgs. 151/2005 la definizione di "apparecchiature elettriche ed elettroniche usate". Vengono confermate l'adeguamento del D.Lgs. 209/2003 alle disposizioni comunitarie sui veicoli fuori uso e la novella del D.Lgs. 36/2003 in materia di piani di adeguamento delle discariche di rifiuti, le modifiche del D.Lgs. 152/2006 in relazione all'individuazione ed al perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale in materia di acque.

Oltre alle modifiche appena ricordate, al testo in esame è stato aggiunto, tra gli altri, un nuovo articolo, l'8-duodecies, che modifica il comma 82 dell'art. 2 della L. 286/2006 (Collegato alla Finanziaria 2007), concernente la convenzione unica per le concessioni autostradali.

Provincia di Vicenza – Area Tecnica ed Ambiente – Settore Ambiente - Ufficio Aria – N° Registro 118 del 24.04.2008 Prot. n. 31822 avente per oggetto: " D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale. Art. 272, comma 2. Autorizzazione di carattere generale – Modifica ed integrazione al provvedimento n. 247 del 29.05.2007"

Il nuovo provvedimento adottato dalla Provincia di Vicenza modifica ed integra l'autorizzazione di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera di cui al precedente provvedimento n. 247 del 2007.

La nuova determinazione provinciale sostituisce il precedente allegato 1 con un nuovo allegato 1-bis nel quale sono disciplinate le "Condizioni tecniche per l'adesione, da parte delle aziende, alle autorizzazioni di carattere generale in materia di emissioni in generale" relative alle seguenti attività:

1. Lavorazione del legno.
2. Carrozzerie.
3. Laboratori orafi.
4. Produzione di ceramiche artistiche.
5. Attività di stampa.
6. Produzione calcestruzzo e gesso.
7. Industrie alimentari.
8. Lavorazioni meccaniche.
9. Attività di cava, impianti per la lavorazione di materiale inerte, compresi i rifiuti inerti recuperabili di cui al D.lgs. 152/2006, e betonaggio.
10. Lavorazioni conciarie.
11. Produzione di prodotti in vetroresina.

12. Torrefazione.
13. Produzione di saponi e detergenti sintetici.
14. Fusione e pressofusione.
15. Molitura dei cereali.
16. Articoli in gomma e materie plastiche.
17. Produzione di carta/cartone e similari.
18. Produzioni di mastici, pitture, vernici, inchiostri ed affini.
19. Incollaggio.

Le attività che non erano ricomprese nel precedente allegato sono quindi:

- Attività di cava
- Produzione di prodotti in vetroresina.
- Torrefazione.
- Produzione di saponi e detergenti sintetici.
- Fusione e pressofusione.
- Molitura dei cereali.
- Articoli in gomma e materie plastiche.
- Produzione di carta/cartone e similari.
- Produzioni di mastici, pitture, vernici, inchiostri ed affini.
- Incollaggio.

La determinazione integra e modifica la precedente autorizzazione rilasciata con provvedimento n. 247 del 29.05.2007, facendone salva ogni altra condizione compresa la scadenza, nonché i contenuti dell'informazione e delle avvertenze. Restano fatte salve le adesioni già presentate e le conseguenti determinazioni.

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/2008 avente per oggetto: "Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I."

Il Dipartimento dei vigili del fuoco ha reso nota la nuova modulistica di prevenzione incendi da allegare alle domande di sopralluogo finalizzate al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, aggiornata in base alle recenti innovazioni normative.

L'esigenza di rivedere i modelli di dichiarazioni e certificazioni da allegare alla domanda di CPI deriva dalle innovazioni recentemente intervenute in alcuni settori, ed in particolare in quello relativo alla resistenza al fuoco ed in quello della sicurezza degli impianti. L'aggiornamento dei moduli consegue inoltre alla volontà di andare nella direzione di uno snellimento e semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese coinvolte.

Il Dipartimento sottolinea l'importanza che gli Uffici su tutto il territorio nazionale adottino

unicamente la nuova modulistica, non apportando modifiche alla stessa e verificando che l'utenza si attenga scrupolosamente a quanto ivi riportato.

Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 17/03/2008, n. 84 "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10/05/2008

Data di entrata in vigore: 25/10/2008

Il Decreto sostituirà il precedente D.M. 2 novembre 1999, n. 555.

Il provvedimento modifica, di fatto, il precedente adottato con decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555 che dava attuazione all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 adeguandolo alle modifiche della normativa primaria, intervenute per effetto della legge 1 agosto 2002, n. 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed è stato predisposto, in ottemperanza alle norme citate, previa apposita pattuizione in sede di contrattazione decentrata, svoltasi nelle date del 13 gennaio 2004, del 20 marzo 2007 e del 2 aprile 2007.

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/03/2008 "Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12/05/2008

Data di entrata in vigore: 27/05/2008

Con questo Decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha indicato le modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della Legge 247 del 24 dicembre 2007 concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate.

Per il conseguimento dei benefici previdenziali possono avvalersi della certificazione di cui all'art. 1, comma 20, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, i lavoratori che:

- a. hanno presentato all'Inail domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;
- b. hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;

c. non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata Legge 24 dicembre 2007, n. 247.

I lavoratori di cui all'art. 1 devono presentare domanda all'Inail, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c).

- **Comunicazione dell'INAIL - Direzione Centrale Prestazioni - Uff. I-II - Prot. 0004125 del 15/05/2008, avente per oggetto: "Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza".**
- **Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 21/05/2008, prot. n. 25/SEGR/0006587 avente per oggetto: "Articolo 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro; prime indicazioni operative".**
- **Comunicazione dell'INAIL - Direzione Centrale Prestazioni - Uff. I - Prot. 60002.23/05/2008.0004404 del 22/05/2008, avente per oggetto: "Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto legislativo 8 aprile 2008, n.81, art.18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza. - Prime indicazioni operative".**

L'obbligo del datore di lavoro di comunicare, a fini statistici e informativi, le informazioni relative agli infortuni che implicino un'assenza dal lavoro superiore al giorno non è al momento operativo.

Con la lettera circolare 21 maggio 2008, prot. 25/SEGR/0006587 il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sull'applicazione e la corretta interpretazione della norma riguardante l'obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 81/2008.

L'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 prevede l'obbligo di comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Il Ministero sottolinea che l'applicabilità della disposizione citata è correlata con la costituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all'art. 8 del D.Lgs. 81/2008, le cui regole di funzionamento verranno definite tramite apposito decreto da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, ossia entro l'11 novembre 2008. Inoltre, per il medesimo fine bisogna attendere l'emanazione di apposito decreto, da adottarsi entro il 15 maggio 2009, concernente le modalità per la tenuta semplificata della documentazione in oggetto finalizzate alla rivisitazione complessiva del sistema di archiviazione dei dati stessi.

L'obbligo di trasmissione dei dati relativi agli infortuni che implicano un'assenza dal lavoro superiore al giorno sarà operativo solo allorché saranno pubblicate le regole di funzionamento del sistema preposto alla comunicazione delle stesse, mediante l'adozione dei relativi provvedimenti appena citati.

Nella lettera il Ministero ha altresì specificato che nulla è immutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al T.U. 1124/1965 nonché a quello di annotazione dell'evento nel registro infortuni.

L'INAIL sta attivando ogni iniziativa utile a diffondere e pubblicizzare le indicazioni ministeriali.

- **Regolamento (CE) n. 465/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008, che impone, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, obblighi di prova e di informazione agli importatori e ai produttori di talune sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e che figurano nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale**
- **Regolamento (CE) n. 466/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori e ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti**

Publicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 139 del 29/05/2008

Data di entrata in vigore: 30/05/2008

I due Regolamenti stabiliscono il calendario in base al quale (sostanza per sostanza), produttori ed importatori devono effettuare prove di pericolosità e fornire all'UE i relativi risultati.

Gli esiti vanno comunicati all'UE tra settembre 2008 e novembre 2009 per poter validamente continuare a produrre ed importare nella Comunità alcune sostanze bioaccumulanti e tossiche previste dal Regolamento CE n. 793/93.

Nello specifico:

- Il Regolamento (CE) 465/2008 stabilisce che i produttori e gli importatori di una o più delle sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche, che figurano nell'EINECS (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) debbano fornire alla Commissione le informazioni specificate nell'allegato del regolamento entro i termini fissati ed debbano eseguire, rispetto ad ogni sostanza di questo tipo, le prove indicate conformemente ai protocolli specificati. Essi sono tenuti a fornire, inoltre, alla Commissione un rapporto su ciascuna prova, compresi i risultati della prova, entro i termini fissati.
- Il Regolamento (CE) 466/2008 stabilisce che i fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate nell'allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, siano tenuti a fornire le informazioni ed ad effettuare le

prove indicate nell'allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.

| |
|--|
| Decreto Legge 3 giugno 2008 n°97 "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini" |
| Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2008 |
| Data di entrata in vigore: 03/06/2008 |
| Il provvedimento dispone la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le quali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Inoltre, l'articolo 3, comma 8, del D.L. in esame abroga i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del D.L. 223/2006, nonché il D.M. 25 febbraio 2008, n. 74. Le norme fanno riferimento al divieto di effettuare le visite mediche preventive in fase preassuntiva (si rileva che il divieto era, comunque, sancito dalla giurisprudenza anche prima che il D.Lgs. 81/2008 intervenisse legislativamente sul punto), e all'obbligo del datore di lavoro e del dirigente di comunicare all'INAIL/IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un'assenza superiore a tre giorni. |

| |
|--|
| Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE |
| Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 141 del 31/05/2008 |
| Data di entrata in vigore: 31/05/2008 |
| Regolamento (CE) N. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) |
| Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 142 del 31/05/2008 |
| Data di entrata in vigore: 01/06/2008 |
| Rettificata la condizione per far rientrare le sostanze già in commercio, non comprese nell'inventario UE delle sostanze chimiche (EINECS), tra le "sostanze soggette a un regime transitorio"; escluse le sostanze commercializzate dopo il 31 ottobre 1993. |

La rettifica pubblicata sulla GUUE del 31 maggio 2008, n. L 141, interviene sull'articolo 3, punto 20), lettera c) del regolamento CE n. 1907/2006, già oggetto di modifica ad opera del regolamento 1354/2007/CE, in seguito all'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Unione europea.

In base al nuovo testo della lettera, come rettificato, possono essere soggette a regime transitorio le sole sostanze immesse al commercio dal 18 settembre 1981 al 31 ottobre 1993 incluso, mentre la data del 1° giugno 2007 (giorno di entrata in vigore del regolamento) rimane ferma come termine ultimo per l'avvenuta notifica della sostanza, in base al regolamento 67/548/CEE.

In vigore dal 1° giugno 2008 le nuove regole per l'effettuazione delle prove sulle sostanze chimiche.

Le nuove norme sono recate dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione UE, in attuazione del citato regolamento madre (CE) n. 1907/2006 del Consiglio, e definiscono i nuovi test finalizzati ad acquisire informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze.

Resta salva la possibilità di utilizzare metodi alternativi a quelli recati dal nuovo regolamento (CE) n. 440/2008, purché conformi all'articolo 13, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 1907/2006.

| |
|--|
| Raccomandazione della Commissione del 28 maggio 2008 relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze 2-nitrotoluene e 2,4 dinitrotoluene |
| Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 141/20 del 31/05/2008 |
| Raccomandazione della Commissione del 30 maggio 2008 relativa a misure di rischio per le sostanze zinco, cloruro di zinco e disperato di zinco |
| Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 160/36 del 19/06/2008 |
| Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le sostanze tricloroetilene, benzene, 2-metossi-2-metilbutano (TAME) |
| Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 157/1 del 21/06/2008 |
| Comunicazione della Commissione 2008-C 149-08 relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi delle seguenti sostanze: cadmio o ossido di cadmio |
| Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 149/6 del 14/06/2008 |
| <p>Gli Stati membri relatori, a norma dei regolamenti CE) n. 1179/94 e (CE) n. 2364/2000 hanno concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze indicate nelle Comunicazioni e Raccomandazioni citate conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi a norma del regolamento(CEE) n. 793/93.</p> <p>Il Comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (SCTEE) e il comitato scientifico per la salute e per l'ambiente sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori.</p> <p>Le relazioni complete sulle valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate</p> |

sul sito Internet : <http://ecb.jrc.it/existing-substance/>

Come previsto dal regolamento(CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti che, fra l'altro, prevede la comunicazione dei dati, la definizione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, l'elaborazione di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti, le sostanze cadmio e ossido di cadmio sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi del regolamento(CE) n. 143/97 della Commissione, relativo al terzo elenco di sostanze prioritarie.

Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, nell'Unione europea, il cadmio viene usato principalmente per la produzione di batterie al nichel-cadmio, ma anche come materiale di partenza in un'ampia gamma di altri composti (in particolare modo pigmenti e stabilizzatori). La sostanza è utilizzata anche nei rivestimenti e nel trattamento delle superfici (cadmiatura) e come componente di leghe. Il cadmio può essere presente anche come impurità e può verificarsi esposizione durante diverse attività che prevedano l'uso di materiali ferrosi e non ferrosi (ad esempio processi di fonderia e di rifusione) Negli scenari professionali la produzione o utilizzo di cadmio, i lavoratori possono essere esposti, soprattutto per inalazione, a polveri di cadmio metallico e/o a fumi di ossido di cadmio prodotti durante il riscaldamento del metallo. Può verificarsi esposizione cutanea durante la manipolazione di polveri di cadmio metallico o durante le operazioni di manutenzione.

Per la popolazione generale, non impiegata professionalmente nell'industria del cadmio, l'assorbimento della sostanza (in generale, non specificatamente cadmio metallico) si verifica principalmente attraverso l'inserimento di cibo contaminato. Il fumo (di tabacco) è un'ulteriore fonte importante di esposizione al cadmio per inalazione.

Come si legge nella Comunicazione della Commissione, l'esposizione ambientale al cadmio è calcolata sulla base di tutte le emissioni antropiche attualmente note, ossia il cadmio emesso dai produttori e dai trasformatori di cadmio/ossido di cadmio e quello presente in fonti diffuse, come l'uso di fertilizzanti, la produzione di acciaio, la combustione di petrolio e carbone, il traffico, l'incenerimento dei rifiuti, le discariche, ecc. La valutazione dell'esposizione locale è basata sulle emissioni di cadmio/ossido di cadmio da siti di produzione e trasformazione della sostanza e comprende la concentrazione ambientale regionale prevista. La valutazione dell'esposizione regionale e continentale è basata su tutte le emissioni antropiche di cadmio, comprese quelle diffuse, e riflette le concentrazioni raggiunte dopo 60 anni di emissioni diffuse. Le concentrazioni effettive della sostanza nell'ambiente (concentrazioni ambiente) comprendono inoltre il fondo naturale (cadmio di origine geologica o derivante da processi naturali) e il cadmio aggiunto all'ambiente dall'uomo nel passato (inquinamento storico).

Decreto Legge 30/06/2008, n. 113 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/06/2008

| |
|---|
| Data di entrata in vigore: 30/06/2008 |
| Il Decreto dispone la proroga al 30 giugno 2009 del termine per completare l'adeguamento alla normativa di prevenzione dagli incendi da parte di strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. Ora va all'approvazione di Senato e Camera. |

| |
|--|
| Lettera Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prot. n. P 720/4122 sott. 54/9 del 29/05/2008 avente per oggetto "Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento" |
| Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con la circolare prot. n. P. 720/4122 sott. 54/9, ha fornito chiarimenti in relazione all'utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante, come da indicazioni contenute nella circolare prot. 5493 dello scorso 8 maggio recante "porte installate su uscite di piano e lungo le vie di esodo". Il Dipartimento dei vigili del fuoco sottolinea che i certificati di prova relativi alle porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante, sono da ritenersi validi laddove le vigenti normative non impongano espressamente l'obbligo di apertura nel verso dell'esodo delle porte installate lungo le vie d'uscita e in corrispondenza delle uscite al piano. Qualora, invece, la normativa vigente per i luoghi di lavoro e per le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi preveda l'apertura delle porte a spinta nel verso dell'esodo, ovvero tale requisito sia richiesto dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco nell'ambito dell'applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi, l'impiego delle porte scorrevoli orizzontalmente, anche se munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante, non possono essere consentite qualora non siano apribili anche a spinta. |

| |
|---|
| Direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 recante modifica della Direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione |
| Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 162/11 del 21/06/2008 |
| Data di entrata in vigore: 11/07/2008 |
| Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato che sono già in vigore, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. In particolare, la Commissione deve avere il potere di adeguare gli allegati della direttiva |

95/50/CE del Consiglio al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 95/50/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, con l'adozione della presente direttiva, vengono sostituiti gli articoli 9 bis e 9 ter.

Decreto 19 marzo 2008 del Ministro dei Trasporti riguardante il "Recepimento della direttiva 2006/90/CE della Commissione del 3 novembre 2006, di adattamento al progresso tecnico della direttiva 96/49/CE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di trasporto merci pericolose per ferrovia"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12/06/2008 – Supplemento Ordinario n. 147

Data di entrata in vigore: 27/06/2008

La direttiva 2006/90/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, adatta, per la settima volta, al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, sostituendo l'allegato alla citata direttiva 96/49/CE con altro allegato recante "Allegato al regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID) – Appendice C della Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), nella sua versione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007".

L'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, come da ultimo sostituito con decreto del Ministro dei trasporti, del 7 novembre 2006, è modificato per essere adeguato al progresso tecnico. Le modifiche da apportare al succitato testo sono riportate in allegato al presente decreto.

REGIONE LOMBARDIA - Giunta Regionale/Direzione Generale Sanità – Nota prot. H1.2008. 0021498 del 30 maggio 2008 – "D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Primi indirizzi"

La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha provveduto a fornire, con una nota del 30 maggio 2008, alcune indicazioni sulle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. In questa nota "sono considerati gli aspetti relativi alla vigilanza e quelli relativi al Servizio di Prevenzione e Protezione, in particolare nelle strutture di ricovero e cura, entrambe ritenuti critici a partire non solo dai quesiti raccolti in merito, ma anche dalla portata dell'impatto sul sistema istituzionale ed aziendale".

Riguardo all'aspetto vigilanza, il documento ricorda che "il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro riprende ed aggiorna alcuni aspetti in tema di vigilanza ed informazione, consulenza ed assistenza, già contenuti nell'art. 23 e 24 del D.Lgs. 626/94". Disposizioni che erano contenute nel Capo VII, "Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione".

In questo caso del D.Lgs. 81/2008 vengono sottolineate alcune parti:

- Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza (Articolo 13 comma 5 Vigilanza)
- Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente (Articolo 39 comma 3 Svolgimento dell' attività di medico competente)

Dunque sono da considerarsi "attività di consulenza tutte le prestazioni la cui natura attiene alle attività svolte dai Dipartimenti e/o Servizi, remunerate e non, svolte dall'ASL e da singoli operatori, a seguito di richiesta di soggetti fruitori che operano ovunque sul territorio nazionale". Queste prestazioni di consulenza sono vietate dal 15 maggio, data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08.

Nel documento sono poi indicate, a questo riguardo, ulteriori specificazioni e chiarimenti ed esclusioni dal divieto suddetto.

Per quanto riguarda il Servizio di Prevenzione e Protezione, il documento fa riferimento alle novità introdotte con l'art. 31 comma 6 del D.Lgs. 81/08: "l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: ... g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori".

Questa soglia non era contenuta nel precedente art. 8 comma 5 del D.Lgs. 626/94.

Ora, oltre i 50 lavoratori "il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed i soggetti componenti devono obbligatoriamente essere interni: aspetto confermato dal successivo art. 31 comma 7".

Dunque "il nuovo Testo Unico prevede che le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori debbano provvedere ad istituire il SPP all'interno dell'azienda, ovvero alla designazione di un responsabile scelto tra i dipendenti, tra i soggetti caratterizzati da un rapporto di lavoro qualunque sia la forma contrattuale con l'ente gestore del servizio, e che il ricorso "all'esterno" sia possibile solo per le persone che ricoprono il ruolo di addetti al servizio di prevenzione e protezione".

Queste disposizioni, in attesa "che la questione sia affrontata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano", sono vincolanti.

Riguardo poi ai requisiti per la funzione di responsabile o di addetto del servizio di prevenzione e protezione, il documento cita diversi articoli:

- possono svolgerla coloro che sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corsi di formazione previsti dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o

addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2 (art. 32 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/08).

- I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni (art. 32 comma 6 D.Lgs. 81/08).

Si ricorda che nel caso di "mancato rispetto del termine del 14 febbraio 2008 per lo svolgimento di almeno il 20% dell'aggiornamento da parte di RSPP e ASPP che hanno potuto usufruire dell'esonero dalla frequenza dei Moduli A e B, a fronte della decadenza dal ruolo, i requisiti di cui al citato art. 32, potranno essere riacquisiti solo previa frequenza dell'aggiornamento nella misura minima del 20% del monte ore previsto".

Inoltre "anche coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, ma vantano l'esperienza professionale pregressa indicata nelle tabelle A4 e A5 dell'Accordo Stato-Regioni" possono continuare a svolgere le funzioni di RSPP e ASPP, "sempre solo dopo aver completato almeno il 20% del corso di aggiornamento".

Deliberazione INAIL n. 308 del 17/06/2008

Con deliberazione, inviata al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per l'emanazione dei relativi decreti, l'Inail ha provveduto alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° gennaio 2008 per i settori industria e agricoltura e con decorrenza 1° luglio 2008 per i medici radiologi ed i tecnici sanitari di radiologia autonomi. In particolare:

Per il settore industria

La retribuzione media giornaliera, rivalutata del 6,28 %, è pari a € 66,19.

I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita (ottenuti, ai sensi dell'art. 116 T.U., moltiplicando per 300 detta retribuzione diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale) sono i seguenti:

- limite minimo € 13.899,90
- limite massimo €25.814,10.

Per il settore agricoltura

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento al 1° gennaio 2008, è di € 20.978,21 , che scaturisce dalla moltiplicazione della precedente retribuzione annua convenzionale per il coefficiente di variazione (€ 19.738,62 x 1,0628).

Per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento dal 1° luglio 2008, nonché le prestazioni a queste collegate, è di € 53.044,25, che scaturisce dalla moltiplicazione della precedente retribuzione annua convenzionale per il coefficiente di variazione (€ 52.157,57 x 1,017).

Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento dal 1° luglio 2008, nonché le prestazioni a queste collegate, è di € 23.340,64 che scaturisce dalla moltiplicazione della precedente retribuzione annua convenzionale per il coefficiente di variazione (€ 22.950,48 x 1,017).

REGIONE LOMBARDIA - Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2008 n. 8/6777 "Determinazioni in merito alla prevenzione sanitaria dal rischio di esposizione a fibre di amianto e aggiornamento delle 'Linee guida per la gestione del rischio amianto' di cui alla D.G.R. n. 36262/1998.

La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia tutela la salute della popolazione contro il rischio amianto attraverso l'approvazione di linee guida che "forniscono le indicazioni necessarie ad affrontare la problematica dal punto di vista sanitario (centri di riferimento per gli accertamenti diagnostici) ed ambientale (strumenti per la bonifica, rimozione e segnalazione delle discariche che ricevono i rifiuti in cemento-amianto o amianto)".

In questo senso il Gruppo di lavoro Nucleo Amianto ha elaborato il 10 ottobre 2007 l'aggiornamento delle "Linee guida per la gestione del rischio amianto" approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 6777 del 12 marzo 2008.

L'Allegato A del provvedimento approvato sostituisce integralmente il documento allegato ed approvato con DGR n. 36262 del 22/05/1998.

Le linee guida sono suddivise in quattro sezioni:

1. effetti biologici delle fibre di amianto;
2. bonifiche da amianto e prevenzione;
3. metodi analitici per la determinazione dell'amianto e studi sulla concentrazione in atmosfera (microscopia, metodiche di analisi,...);
4. i rifiuti contenenti amianto (tipologia, criteri per il trasporto e per lo smaltimento,...).